

# **STATUTO**

**DELL'**

**UNIONE DEMOCRATICA  
DI CENTRO  
(UDC)**

**CANTONE  
TICINO**

## **Contenuto**

Contenuto .....	2
I – Disposizioni generali .....	4
Art. 1. Denominazione, scopo e sede .....	4
Art. 2. Membri .....	5
Art. 3. Strutture partitiche .....	5
Art. 4. Sezioni distrettuali .....	6
Art. 5. Sezioni comunali e regionali .....	6
Art. 6. Autonomia.....	6
Art. 7. Sezione “Giovane UDC” .....	6
Art. 8. Sezione “Donne UDC” .....	7
Art. 9. Sezione “ds-SVP Tessin” .....	7
II – Norme procedurali .....	8
Art. 10. Ammissione, perdita dello statuto di sezione.....	8
Art. 11. Dimissioni, esclusioni e misure disciplinari riguardanti i membri.....	8
Art. 12. Elezioni, voto e quorum.....	8
Art. 13. Liste elettorali, denominazioni e congiunzioni .....	9
III – Organi del partito .....	10
Art. 14. Gli organi del partito.....	10
Art. 15. L’Assemblea dei membri (A) .....	10
Art. 15.1 Composizione .....	10
Art. 15.2 Competenze.....	10
Art. 15.3 Nomina del Presidente e dei Vicepresidenti del partito .....	10
Art. 15.4 Assemblea ordinaria .....	11
Art. 15.5 Assemblea straordinaria .....	11
Art. 15.6 Convocazione .....	11
Art. 16. Il comitato cantonale (B) – Composizione.....	12
Art. 16.1 Composizione .....	12
Art. 16.2 Competenze.....	12
Art. 16.3 Convocazione .....	13
Art. 17. La Direttiva cantonale (C) .....	13
Art. 17.1 Composizione .....	13
Art. 17.2 Competenze.....	14
Art. 17.3 Convocazione .....	14
Art. 18. L’Ufficio presidenziale (D) .....	14
Art. 18.1 Composizione .....	14
Art. 18.2 Competenze.....	14
Art. 18.3 Convocazione .....	15
Art. 19. La commissione disciplinare (E) .....	15
Art. 19.1 Composizione .....	15
Art. 19.2 Competenze.....	15
Art. 19.3 Procedura .....	15
Art. 19.4 Ricorso.....	15
Art. 19.5 Misure disciplinari.....	15
Art. 20. La Commissione di revisione (F) .....	16
Art. 20.1 Composizione .....	16
Art. 20.2 Compiti.....	16

IV – Cariche pubbliche .....	17
Art. 21. In generale.....	17
Art. 22. Capo Gruppo.....	17
V – Presidente, Segretario, Responsabile finanziario del partito cantonale.....	17
Art. 23. Presidente cantonale .....	17
Art. 24. Segretario cantonale.....	17
Art. 25. Responsabile finanziario .....	18
VI – Informazione .....	18
Art. 26. Responsabile per la stampa .....	18
VII – Elenco dei membri .....	18
Art. 27. Elenco dei membri .....	18
VIII – Finanze .....	19
Art. 28. Mezzi finanziari .....	19
IX – Revisione dello statuto .....	19
Art. 29. Procura.....	19
X – Scioglimento del partito cantonale .....	19
Art. 30. Scioglimento.....	19
XI – Disposizioni finali e transitorie.....	20
Art. 31. Approvazione .....	20
Art. 32. Disposizioni finali .....	20
Art. 33. Adeguamento.....	20

## I – Disposizioni generali

### Art. 1. Denominazione, scopo e sede

- 1) L'Unione democratica di Centro Sezione Ticino (di seguito denominata UDC) è Sezione cantonale dell'Unione Democratica di Centro Svizzera (SVP/UDC/PPS). L'UDC Sezione Ticino è un'associazione politica senza scopo di lucro costituita nella forma prevista ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Essa riunisce i cittadini e le cittadine, associazioni e gruppi aventi domicilio, residenza o sede nel Cantone Ticino che si propongono, a livello cantonale, di realizzare nella vita politica i principi della libertà e della democrazia nell'ambito del federalismo elvetico, nonché dell'indipendenza e della neutralità, riconoscendosi pienamente negli scopi dell'UDC federale. Il programma del Partito ne determina l'indirizzo e gli obiettivi.
- 2) Il partito ha come obiettivi:
  - la garanzia di sicurezza e pari opportunità a ogni persona affinché possa affermarsi nel contesto sociale;
  - la difesa del ceto medio e di quello agricolo;
  - la promozione e lo sviluppo dell'economia del Cantone mediante:
    - un quadro legislativo favorevole;
    - una politica fiscale non opprimente;
    - un'amministrazione non invadente;
  - la promozione e lo sviluppo armonioso di tutte le regioni del Cantone e delle sue componenti sociali nel rispetto dell'ambiente e nel solco della tradizione storica e culturale del Cantone;
  - la difesa dell'autonomia cantonale e comunale;
  - la salvaguardia degli interessi del Cantone Ticino nell'ambito del federalismo.
- 3) Il presente statuto disciplina l'organizzazione del Partito e ne stabilisce le norme per tutti i membri.
- 4) Le denominazioni riguardanti persone e le funzioni contenute nel presente statuto sono applicabili sia per gli uomini sia per le donne.
- 5) La sede del Partito è il domicilio indicato dalla Segreteria cantonale.

## Art. 2. Membri

- 1) Possono essere membri dell'UDC Sezione Ticino tutte le persone di nazionalità svizzera domiciliati nel Cantone e ticinesi domiciliati fuori Cantone ed all'estero che:
  - accettano i suoi statuti e aderiscono ai suoi obiettivi;
  - partecipano con coerenza e disponibilità all'attività politica all'interno dei suoi organi e/o alle attività partitiche collaterali.
- 2) Ogni membro di una Sezione UDC, riconosciuta e ubicata nel territorio del Cantone, è contemporaneamente membro dell'UDC Cantonale.
- 3) Le persone che intendono aderire all'UDC Sezione Ticino, devono dapprima aderire alle Sezioni comunali, eventualmente regionali. In mancanza di tali Sezioni, dovranno aderire alla Sezione distrettuale competente.
- 4) Per aderire a una Sezione UDC riconosciuta dal Partito cantonale, le persone interessate dovranno:
  - dichiarare la propria volontà di aderire in occasione di una riunione ufficiale con relativa messa a verbale;
  - oppure:
  - richiedere in forma scritta l'adesione al competente Presidente sezionale, regionale o distrettuale;
  - nonché:
  - sottoscrivere la dichiarazione di adesione, partecipando in seguito all'attività politica secondo le linee dell'UDC cantonale e nazionale, nel limite della propria disponibilità.
- 5) I richiedenti devono essere iscritti nella lista dei membri delle Sezioni e acquisiscono il diritto di voto decorsi trenta giorni dalla loro adesione.

## Art. 3. Strutture partitiche

Le Sezioni riconosciute sono le seguenti:

- Sezioni comunali;
- Sezioni regionali;
- Sezioni distrettuali;
- Sezione "Giovani UDC";
- Sezione "Donne UDC";
- Sezione di lingua tedesca "ds-SVP Tessin".

## Art. 4. Sezioni distrettuali

- 1) Le Sezioni distrettuali rappresentano le basi dell'UDC.
- 2) Nel rispetto dello Statuto le Sezioni dispongono di una completa autonomia organizzativa. Il loro statuto e le eventuali modifiche necessitano l'approvazione preventiva della Direttiva Cantonale.
- 3) Al loro interno possono essere costituite Sezioni di circolo, comunali o intercomunali.
- 4) Il Presidente Distrettuale fa parte di diritto del Comitato Cantonale.

## Art. 5. Sezioni comunali e regionali

- 1) Le Sezioni comunali e regionali rappresentano il Partito nei Comuni. Esse diffondono i programmi ed i principi partitici, partecipando attivamente alla vita politica dei Comuni.
- 2) Per costituire una Sezione sono necessari tre promotori i quali approvano lo statuto e lo sottopongono per ratifica alla Direttiva Cantonale.
- 3) Non potendosi costituire una Sezione Comunale, per difetto di promotori, più Comuni limitrofi possono costituire una Sezione Regionale.

## Art. 6. Autonomia

Nel rispetto degli statuti cantonali e distrettuali, le Sezioni comunali e regionali godono di completa autonomia organizzativa.

## Art. 7. Sezione "Giovane UDC"

- 1) La Sezione "Giovani UDC" ha una doppia affiliazione essendo nel contempo una Sezione dell'UDC Sezione Ticino e di quella dei "Giovani UDC Svizzeri".
- 2) La Sezione "Giovani UDC" ha i seguenti obiettivi:
  - promuovere la partecipazione dei giovani all'attività politica;
  - rappresentare ed esprimere gli interessi e le aspirazioni della gioventù.
- 3) Nel rispetto dello statuto cantonale, la Sezione Giovani UDC dispone di una completa autonomia organizzativa.
- 4) Il suo statuto e le eventuali modifiche necessitano dell'approvazione della Direttiva cantonale.

## Art. 8. Sezione “Donne UDC”

- 1) La Sezione “Donne UDC” ha una doppia affiliazione essendo nel contempo una Sezione dell’UDC Sezione Ticino e di quella delle “Donne UDC Svizzera”.
- 2) La Sezione “Donne UDC” ha i seguenti obiettivi:
  - promuovere la partecipazione delle donne all’attività politica;
  - rappresentare ed esprimere gli interessi e le aspirazioni del mondo femminile.
- 3) Nel rispetto dello statuto cantonale, la Sezione “Donne UDC” dispone di una completa autonomia organizzativa.
- 4) Il suo statuto necessita dell’approvazione della Direttiva cantonale.

## Art. 9. Sezione “ds-SVP Tessin”

- 1) La Sezione di lingua tedesca “ds-SVP Tessin” ha i seguenti obiettivi:
  - promuovere la partecipazione all’attività politica degli Svizzeri tedeschi residenti in Ticino;
  - favorire i contatti, rappresentare ed esprimere gli interessi della comunità svizzero tedesca residente in Ticino.
- 2) Nel rispetto dello statuto cantonale, la Sezione “ds-SVP Tessin” dispone di una completa autonomia organizzativa.
- 3) Il suo statuto necessita dell’approvazione della Direttiva cantonale.

## II – Norme procedurali

### Art. 10. Ammissione, perdita dello statuto di sezione

- 1) L'ammissione di nuove Sezioni a livello cantonale è di competenza della Direttiva Cantonale dopo esame ed approvazione degli statuti.
- 2) La perdita dello statuto di Sezione dell'UDC avviene per scioglimento o per esclusione della Sezione.
- 3) La procedura adottata per le misure disciplinari nei confronti di una o più sezioni è analoga alla procedura adottata nei confronti di uno o più membri.

### Art. 11. Dimissioni, esclusioni e misure disciplinari riguardanti i membri

- 1) Le dimissioni dei membri devono pervenire al Presidente della rispettiva sezione in forma scritta e firmata di proprio pugno dall'interessato.
- 2) La sospensione o l'esclusione sono permesse senza indicazione del motivo.
- 3) Il membro che con il suo comportamento compie atti contrari alla dignità politica e morale e agli interessi del Partito, sarà segnalato dal Comitato cantonale in forma scritta alla Direttiva cantonale per l'attivazione della Commissione disciplinare e a quest'ultima sarà demandato l'intervento disciplinare appropriato al caso e definito dagli statuti cantonali.
- 4) La qualità di membro e le cariche da lui ricoperte all'interno della struttura partitica a cui fa parte e del partito cantonale sono sospese sino alla decisione inappellabile della Commissione disciplinare.
- 5) Le parti possono assoggettarsi alla procedura di mediazione.

### Art. 12. Elezioni, voto e quorum

- 1) Il Comitato Cantonale è eletto ogni quadriennio ed è rieleggibile. Il rinnovo del Comitato Cantonale avviene nel corso dei 6 mesi successivi al rinnovo dei poteri Cantionali.
- 2) Negli organi Cantionali ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità decide il Presidente o, in sua assenza, chi dirige la riunione. I membri che in caso di votazione sono confrontati ad un conflitto di interessi, devono astenersi dal voto.

- 3) Quando lo statuto o il Codice Civile Svizzero non dispongono diversamente, le deliberazioni e le nomine sono fatte a maggioranza semplice dei votanti, con il sistema del voto aperto, a meno che 1/5 dei membri presenti richieda il voto segreto. Nel calcolo della maggioranza non sono computate le astensioni né eventuali schede bianche o nulle.
- 4) Non possono essere deliberate decisioni su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, salvo richiesta della maggioranza dei 3/4 dei membri presenti.
- 5) Alle deliberazioni degli organi del Partito, partecipano solo i membri legittimati a norma dello statuto.
- 6) I Distretti provvedono a sostituire, in seno al comitato cantonale, i propri rappresentanti che non raggiungono una partecipazione minima del 50% alle sedute annuali. Sono riservate deroghe per fondati motivi.

## **Art. 13. Liste elettorali, denominazioni e congiunzioni**

- 1) Le congiunzioni con altre formazioni politiche devono essere comunicate alla Direttiva cantonale.
- 2) Le liste devono recare la denominazione ufficiale del Partito (UDC), anche se presentate con altre formazioni, deroghe sono possibili con l'accordo del Comitato cantonale.

## III – Organi del partito

### Art. 14. Gli organi del partito

Gli organi del partito sono:

- A. L'Assemblea dei Membri (Congresso cantonale) – vedi articoli [15.1A151](#), [15.2](#), [15.3](#), [15.4](#), [15.5](#), [15.6](#)
- B. Il Comitato cantonale – vedi articoli [16.1](#), [16.2](#), [16.3](#)
- C. La Direttiva cantonale – vedi articoli [17.1](#), [17.2](#), [17.3](#)
- D. L'Ufficio presidenziale – vedi articoli [18.1](#), [18.2](#), [18.3](#)
- E. La Commissione disciplinare – vedere articoli [19.1](#), [19.2](#), [19.3](#), [19.4](#), [19.5A195](#)
- F. La Commissione di revisione – vedere articoli [20.1](#), [20.2](#)

### Art. 15. L'Assemblea dei membri (A)

#### Art. 15.1 Composizione

L'Assemblea dei Membri è composta da tutti gli aderenti ad una Sezione Comunale, Distrettuale, Regionale, Sezione dei "Giovani UDC", Sezione delle "Donne UDC" e Sezione di lingua tedesca "ds-SVP Tessin".

#### Art. 15.2 Competenze

L'Assemblea dei Membri è l'organo supremo del partito ed ha le seguenti competenze:

- determina il programma di legislatura del Partito;
- elegge con voto segreto il Presidente cantonale del Partito;
- elegge con voto segreto i due Vicepresidenti cantonali del Partito (uno per il Sopra- ed uno per il Sottoceneri);
- approva modifiche e revisioni dello statuto;
- decide lo scioglimento del partito cantonale UDC.

#### Art. 15.3 Nomina del Presidente e dei Vicepresidenti del partito

- 1) L'elezione del Presidente cantonale del Partito e dei Vicepresidenti cantonali del Partito avviene anche in presenza di un numero di candidati corrispondente alle cariche da occupare.
- 2) Essi vengono proposti dal Comitato Cantonale. Tuttavia è data facoltà a tutti i membri del Partito di proporre altre candidature alla Direttiva Cantonale nel termine di 30 giorni prima della data dell'Assemblea dei Membri preposta alle elezioni.

## **Art. 15.4 Assemblea ordinaria**

- 1) L'Assemblea Ordinaria dei Membri si riunisce per consuetudine una volta all'anno.

## **Art. 15.5 Assemblea straordinaria**

- 1) L'Assemblea Straordinaria dei Membri é convocata dal Presidente:
  - per decisione autonoma;
  - su richiesta di almeno 2 Sezioni distrettuali o da almeno 5 strutture politiche definite all'art. 3 del presente statuto;
  - su richiesta di 1/5 dei membri iscritti.
- 2) L'Assemblea Straordinaria dei Membri dovrà tenersi entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta.

## **Art. 15.6 Convocazione**

- 1) L'Assemblea dei Membri è convocata con preavviso di almeno 15 giorni dal Presidente cantonale mediante comunicazione personale (lettera o posta elettronica o altro mezzo atto allo scopo) a tutti i Presidenti delle Sezioni i quali avviseranno il loro membri e/o tramite pubblicazione sugli organi di stampa e/o tramite pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FUCT).
- 2) La Convocazione contiene l'ordine del giorno e le proposte delle Sezioni di cui al capoverso successivo.
- 3) Almeno 30 giorni prima dell'Assemblea dei Membri, il Segretario deve comunicare per iscritto ai Presidenti delle Sezioni l'ordine del giorno con l'invito a formulare per iscritto entro 15 giorni le proposte di emendamento o integrazione dello stesso, come pure le proposte inerenti agli oggetti all'ordine del giorno.

## Art. 16. Il comitato cantonale (B) – Composizione

### Art. 16.1 Composizione

1) Il Comitato Cantonale si compone di 45 membri di cui:

Di diritto:

- il Presidente cantonale;
- due Vicepresidenti cantonali;
- i Presidenti delle Sezioni distrettuali;
- i rappresentanti del Partito UDC in Gran Consiglio;
- il Segretario cantonale
- il Responsabile finanziario
- il Responsabile per la stampa
- un rappresentante dalla Sezione “Giovani UDC”;
- un rappresentante della Sezione “Donne UDC”
- un rappresentante della Sezione di lingua tedesca “ds-SVP Tessin”.

Eletti:

- I restanti posti a disposizione vengono assegnati ad altrettanti delegati designati dalle Sezioni Distrettuali in base al riparto proporzionale sulla scorta dei risultati dell'ultima elezione in Gran Consiglio.

1) Ogni Sezione Distrettuale dispone di almeno 1 membro eletto.

2) Le Sezioni Distrettuali, “Giovani UDC” e “Donne UDC” designano 2 supplenti del o dei rappresentanti al Comitato Cantonale che sostituiscono quelli impossibilitati a partecipare. Essi hanno diritto di voto.

### Art. 16.2 Competenze

Il Comitato Cantonale ha le seguenti competenze:

- nomina il Segretario cantonale;
- nomina il Responsabile finanziario;
- nomina il Responsabile per la stampa;
- nomina due rappresentanti del Sopra- e Sottoceneri nella Direttiva Cantonale;
- nomina i delegati del Partito cantonale negli organi del Partito UDC Federale;
- nomina la Commissione disciplinare;
- nomina la Commissione di Revisione ;
- nomina eventuali altre Commissioni per specifiche esigenze;

- ratifica i candidati per le cariche politiche, amministrative, giudiziarie cantonali e federali designati dalle Sezioni Distrettuali;
- approva i conti della gestione finanziaria dandone scarico alla Direttiva;
- decide sui mandati da assegnare alla Direttiva cantonale concernenti l'attività politica;
- decide sulla raccomandazione di voto per le votazioni federali e cantonali;
- decide sul lancio di referendum e iniziative;
- decide in merito alle procedure di consultazione;
- propone all'Assemblea dei Membri i candidati alla nomina di Presidente cantonale e dei vice-Presidenti cantonali;
- esercita tutte le competenze non espressamente attribuite ad altri organi.

## **Art. 16.3 Convocazione**

- 1) Il Comitato Cantonale é convocato dal Presidente cantonale ogni mese in forma ordinaria oppure in forma straordinaria per decisione autonoma o quando lo richiedano almeno 15 membri del Comitato stesso.
  
- 2) La convocazione avviene tramite comunicazione personale (lettera o posta elettronica o altro mezzo atto allo scopo).  
Essa contiene l'ordine del giorno. La convocazione in forma straordinaria deve avvenire almeno con 5 giorni di preavviso e contenere l'ordine del giorno

## **Art. 17. La Direttiva cantonale (C)**

### **Art. 17.1 Composizione**

Fanno parte della Direttiva cantonale:

- il Presidente cantonale;
- i due Vicepresidenti cantonali;
- il Segretario cantonale;
- il rappresentante del gruppo in Gran Consiglio;
- un delegato del Sopraceneri;
- un delegato del Sottoceneri;
- un delegato della sezione "Giovane UDC";
- il Responsabile finanziario;
- il Responsabile per la stampa.

La Direttiva Cantonale può, durante il suo mandato, cooptare fino a tre membri a sua discrezione quando lo reputi necessario per il buon andamento dell'attività e per lo svolgimento di mansioni particolari. Questi membri, che vengono segnalati al Comitato cantonale, sono parificati ai membri eletti statutariamente.

## Art. 17.2 Competenze

- 1) La Direttiva cantonale è responsabile dell'attività del partito in conformità al programma di legislatura votato dall'Assemblea dei membri ed alle risoluzioni deliberate dal Comitato Cantonale.  
Essa partecipa attivamente al dibattito politico mediante proposte e valutazioni.
- 2) La Direttiva cantonale è responsabile dell'amministrazione delle finanze.
- 3) La Direttiva cantonale riceve dal Comitato cantonale, dalle Sezioni distrettuali, regionali, Sezione "Giovani UDC", Sezione Donne UDC" e Sezione di lingua tedesca "ds-SVP Tessin", le segnalazioni per l'attivazione della Commissione disciplinare.
- 4) Essa sente le parti e propone una mediazione. Se questa dovesse fallire il Presidente cantonale adisce la Commissione disciplinare.
- 5) Nomina il Tribunale arbitrale ad hoc.

## Art. 17.3 Convocazione

- 1) La Direttiva Cantonale è convocata dal Presidente cantonale ogni qualvolta sia necessario ma almeno quattro volte all'anno.
- 2) La convocazione avviene tramite comunicazione personale (lettera o posta elettronica o altro mezzo atto allo scopo) con preavviso di 5 giorni.  
Essa contiene l'ordine del giorno.

## Art. 18. L'Ufficio presidenziale (D)

### Art. 18.1 Composizione

Fanno parte dell'Ufficio presidenziale:

- Il Presidente cantonale;
- I due Vicepresidenti cantonali;
- Il Segretario cantonale.

### Art. 18.2 Competenze

L'Ufficio presidenziale ha compiti di coordinamento generale per gli affari urgenti che vanno immediatamente sottoposti alla Direttiva cantonale.

## Art. 18.3 Convocazione

Esso è convocato dal Presidente cantonale che ne dirige i lavori.

## Art. 19. La commissione disciplinare (E)

### Art. 19.1 Composizione

La Commissione disciplinare è eletta ogni quadriennio dal Comitato cantonale e si compone di tre membri e un supplente. Il rinnovo della Commissione disciplinare avviene nel corso dei 6 mesi successivi al rinnovo dei poteri cantonali.

### Art. 19.2 Competenze

La Commissione disciplinare è l'organo disciplinare del Partito e ha il compito di decidere in prima istanza eventuali misure disciplinari contro le Sezioni e i membri segnalati dal Comitato cantonale, dalle Sezioni distrettuali, Regionali, Sezione "Giovani UDC", Sezione "Donne UDC" e Sezione di lingua tedesca "ds-SVP Tessin". La Commissione disciplinare può in ogni momento tentare di conciliare le parti o proporre una mediazione.

### Art. 19.3 Procedura

La Commissione disciplinare decide entro 6 mesi dalla richiesta del suo intervento. Il diritto di essere sentito è garantito.

### Art. 19.4 Ricorso

Contro la decisione della Commissione Disciplinare è dato ricorso entro 30 giorni ad un Tribunale Arbitrale. Esso è composto da 3 membri nominati ad hoc dalla Direttiva Cantonale. Il Tribunale Arbitrale decide entro 3 mesi dalla nomina. È garantito il diritto di essere sentito. Il lodo arbitrale è definitivo e inappellabile.

### Art. 19.5 Misure disciplinari

La Commissione disciplinare ha la facoltà di emanare le seguenti misure disciplinari:

- ammonimento;
- ordinare una sospensione non superiore ad un anno da ogni attività politica all'interno del Partito;
- destituzione dalle cariche all'interno del Partito, con contestuale invito a dimettersi dalle cariche istituzionali ricoperte a nome del partito;
- esclusione dal partito senza indicazione dei motivi.

## Art. 20. La Commissione di revisione (F)

### Art. 20.1 Composizione

- 1) La Commissione di Revisione è composta da due membri eletti ogni quadriennio dal Comitato Cantonale e scelti all'interno dello stesso. Essi sono rieleggibili.
  
- 2) Il rinnovo della Commissione di Revisione avviene nel corso dei 6 mesi successivi al rinnovo dei poteri cantonali.

### Art. 20.2 Compiti

La Commissione di Revisione ha i seguenti compiti:

- verificare annualmente il conto gestione e il conto patrimoniale del Partito;
- allestire il rapporto all'attenzione del Comitato Cantonale.

## IV – Cariche pubbliche

### Art. 21. In generale

Tutti i membri delle Sezioni Comunali, Distrettuali, Regionali, Sezione “Giovani UDC”, Sezione “Donne UDC” e Sezione di lingua tedesca “ds-SVP Tessin”, che ricoprono cariche pubbliche a qualsiasi livello, sia comunale, cantonale che federale, devono improntare la loro azione politica secondo i programmi del Partito e tutte le direttive votate dagli organi del partito.

### Art. 22. Capo Gruppo

La Deputazione in Gran Consiglio designa un Capo Gruppo che ha il seguente compito:

- coordinare l'azione politica della Deputazione d'intesa con la Direttiva Cantonale;
- orientare costantemente la Direttiva Cantonale ed il Comitato Cantonale sui lavori del Gran Consiglio e delle Commissioni

## V – Presidente, Segretario, Responsabile finanziario del partito cantonale

### Art. 23. Presidente cantonale

Il Presidente Cantonale ha i seguenti compiti:

- rappresenta politicamente il Partito cantonale;
- è responsabile dell'esecuzione delle delibere politiche della Direttiva Cantonale, del Comitato Cantonale e dell'Assemblea dei Membri (Congresso cantonale);
- stimola e promuove l'attività politica del Partito.

### Art. 24. Segretario cantonale

Il Segretario cantonale è subordinato al Presidente cantonale per incarico del quale:

coordina il lavoro all'interno della Direttiva cantonale;

assicura l'informazione all'interno del Partito;

redige il verbale delle decisioni della Direttiva cantonale, del Comitato cantonale e dell'Assemblea dei Membri (Congresso cantonale).

## Art. 25. Responsabile finanziario

- 1) Il Responsabile finanziario è subordinato al Presidente cantonale ed ha i seguenti compiti:
  - amministra dal profilo contabile le finanze del Partito cantonale;
  - allestisce il conto gestione ed il conto patrimoniale;
  - allestisce entro il 1 dicembre di ogni anno civile un preventivo.
- 2) Il Responsabile finanziario è eletto ogni quadriennio dal Comitato cantonale. Il rinnovo della carica avviene nel corso dei 6 mesi successivi al rinnovo dei poteri cantonali.
- 3) La carica di Responsabile finanziario può essere assunta dal Segretario cantonale.

## VI – Informazione

### Art. 26. Responsabile per la stampa

- 1) Il responsabile per la stampa è subordinato al Presidente Cantonale ed ha i seguenti compiti:
  - assicura il collegamento fra la presidenza del Partito e i direttori e dipendenti dei media scritti o parlati;
  - segnala al Presidente cantonale gli articoli e trasmissioni interessanti l'attività politica;
  - cura e coordina la diffusione dei comunicati stampa del Partito unitamente al Segretario cantonale.
- 2) Il Responsabile della stampa è eletto ogni quadriennio dal Comitato Cantonale. Il rinnovo della carica avviene nel corso dei 6 mesi successivi al rinnovo dei poteri cantonali

## VII – Elenco dei membri

### Art. 27. Elenco dei membri

- 1) All'inizio di ogni anno civile i Presidenti delle Sezioni Comunali, Distrettuali, Regionali, Sezione "Giovani UDC", Sezione "Donne UDC" e Sezione di lingua tedesca "ds-SVP Tessin", consegnano al Segretario Cantonale un elenco aggiornato contenente la lista dei rispettivi membri con menzione delle eventuali cariche all'interno delle Sezioni o del Partito cantonale, come pure le cariche pubbliche.
- 2) Le Sezioni sono tenute all'aggiornamento costante della lista dei loro membri con relativa comunicazione al Segretario cantonale.

## **VIII – Finanze**

### **Art. 28. Mezzi finanziari**

- 1) Le amministrazioni delle strutture politiche sezionali sono separate ed autonome.
- 2) Le entrate finanziarie dell'UDC Sezione Ticino si compongono di:
  - contributi annuali dalle Sezioni. La fissazione del contributo è deciso dal Comitato cantonale qualora lo ritenga opportuno;
  - donazioni, legati, disposizioni patrimoniali da membri e/o terzi;
  - introiti da attività politica e/o d'intrattenimento.

## **IX – Revisione dello statuto**

### **Art. 29. Procura**

- 1) Le Sezioni del Partito possono proporre al Comitato cantonale la revisione o la modifica dello statuto.
- 2) Il Comitato cantonale nominerà una Commissione specifica con il compito di allestire un progetto di revisione o modifica il quale dovrà essere presentato alla Direttiva cantonale che la sottoporrà all'Assemblea dei Membri (Congresso cantonale) per l'accettazione.

## **X – Scioglimento del partito cantonale**

### **Art. 30. Scioglimento**

- 1) Lo scioglimento del partito cantonale è deciso a maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  dei membri facenti parte delle strutture politiche del partito a norma dell'art. 2 del presente statuto.
- 2) Il patrimonio sarà devoluto ad istituzioni di pubblica utilità designate dall'Assemblea dei Membri (Congresso cantonale). Per gli impegni verso terzi risponde unicamente il patrimonio del Partito cantonale ed è esclusa ogni responsabilità personale delle Sezioni e dei rispettivi membri.
- 3) L'Archivio verrà consegnato all'Archivio Cantonale responsabile della sua conservazione che lo terrà a disposizione a scopo di studio.

## **XI – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 31. Approvazione**

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Membri (Congresso cantonale) il 16 settembre 2006 a Olivone ed entra immediatamente in vigore. Esso annulla e sostituisce quello del 7 aprile 2001 e modifiche susseguenti.

### **Art. 32. Disposizioni finali**

Per tutto quando non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda agli articoli 60 ss CCS.

### **Art. 33. Adeguamento**

Tutte le Sezioni Comunali, Distrettuali, Regionali, sezione "Giovani UDC", Sezione "Donne UDC" e Sezione di lingua tedesca "ds-SVP Tessin". avranno tempo un anno per adeguare eventuali disposizioni del loro statuto che sono in contrasto con il presente statuto cantonale.

Il Presidente:

Il Segretario

Paolo Clemente Wicht

Eros Nicola Mellini